



Copia

COMUNE DI MASSINO VISCONTI

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AIROLDI ANTONIO - Presidente	Si
2. PIEMONTESE TIZIANO - Consigliere	Si
3. INCARBONA ALBERTO - Vice Sindaco	Si
4. ROSSI FRANCESCO - Consigliere	Si
5. RAGAZZONI GABRIELE - Consigliere	Si
6. MANNI ZAVERIO - Consigliere	Si
7. STOPPELLI ERICA - Consigliere	Si
8. BONTEMPI LORENZO - Consigliere	Giust.
9. PESCARA VILMO - Consigliere	Si
10. GEMELLI ANGELO - Consigliere	Si
11. ROSSI GIOVANNI - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale TRANCHIDA ROSANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AIROLDI ANTONIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Massino Visconti

PROVINCIA DI NO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 11/04/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

DATO ATTO che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTI in particolare i commi 3 e 3-bis, art. 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha dato la possibilità, a decorrere dal 2012, di introdurre nuove aliquote per l'addizionale comunale all'Irpef;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

TENUTO CONTO che:

- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- in virtù della modifica normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2014, il quale ha soppresso all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 360/1998, le parole "*salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento*", l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente;

RAVVISATA la necessità di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di parte corrente;

RITENUTO di determinare le aliquote per l'anno 2022, mantenendo criteri di progressività, tenuto conto delle esigenze finanziarie del bilancio, nella seguente misura:

Scaglioni di reddito	Aliquota
fino a € 15.000	0,30 %
oltre € 15.000 euro e fino a € 28.000	0,30 %
oltre € 28.000 euro e fino a € 50.000	0,30 %
oltre € 50.000	0,30 %

RITENUTO altresì di stabilire che ai soggetti che risultano possessori di un reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti agli stessi fini, inferiore a € 10.000,00 non si applica l'aliquota di compartecipazione, dando atto che a norma dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO:

- l'art. 14, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.”*;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 8, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 che recita *“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”*;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ritenuta la competenza in merito del Consiglio Comunale;
- ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri tecnico espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAREVOLI	VOTI CONTRARI
n.10	n.2	n.8	n.8	n.0

Astenuti: Gemelli e Rossi Giovanni

DELIBERA

1. l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. (Imposta sul reddito persone fisiche) allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale" quale parte integrante e sostanziale;

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Addizionale comunale IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, con efficacia dal 1° gennaio 2021, nella seguente misura:

Scaglioni di reddito	Aliquota
fino a € 15.000	0,30 %
oltre € 15.000 euro e fino a € 28.000	0,30 %
oltre € 28.000 euro e fino a € 50.000	0,30 %
oltre € 50.000 euro	0,30 %

2. di stabilire che ai soggetti che risultano possessori di un reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti agli stessi fini, inferiore a € 10.000,00 non si applica l'aliquota di compartecipazione, dando atto che a norma dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 20 dicembre 2022;

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul Sito Internet comunale;

Successivamente, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAREVOLI	VOTI CONTRARI
n.10	n.0	n.10	n.10	n.0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Buzzi Maria Assunta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Artuso Paola

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : AIROLDI ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to : TRANCHIDA ROSANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/05/2022 al 02/06/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

MASSINO VISCONTI, li 18/05/2022

Il Segretario Comunale
F.to: TRANCHIDA ROSANNA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-apr-2022

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MASSINO VISCONTI, li 28-apr-2022

Il Segretario Comunale
TRANCHIDA ROSANNA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Buzzi Maria Assunta

COMUNE DI MASSINO VISCONTI

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
I.R.P.E.F.**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. del

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Determinazione dell'aliquota	3
Art. 3 - Soggetto attivo	3
Art. 4 - Soggetto passivo.....	3
Art. 5 - Criteri di calcolo dell'addizionale	3
Art. 6 - Esenzioni	4
Art. 7 - Modalità di versamento	4
Art. 8 - Efficacia del Regolamento	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, nonché con riferimento al D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011 che stabilisce quanto segue:

- I comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

- La soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs 360/98 è stabilita unicamente in ragione del possesso dei requisiti reddituali; tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso del superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Massino Visconti ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti (persone fisiche) aventi il domicilio fiscale nel Comune di Massino Visconti, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 5 - Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle

detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 6 - Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale

2. La soglia di esenzione di cui al precedente comma deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta, mentre in caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito complessivo..

Art. 7 - Modalità di versamento

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

2. I versamenti in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Art. 8 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2022, in conformità a quanto disposto l'art. 14, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.